MISURE PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 13-sexies

Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita', nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Versione in vigore dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Capo	II — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-4-2012/art-13-sexies-violazione-di-obblighi-in-materia-di-etichettatura-e-tracciabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it